



*Consiglio regionale della Campania*

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Si definisce “clownterapia”, o terapia del sorriso, l’applicazione di tecniche di clownerie in ambito sanitario, con l’obiettivo di migliorare l’umore dei pazienti, familiari e accompagnatori. Gli operatori scelgono il clown come stato di coscienza per entrare in relazione con i pazienti, attraverso tecniche derivate dall’improvvisazione teatrale, dalla micro prestidigitazione e dal teatro.

Il loro lavoro è rivolto alla comunità dei luoghi di cura e specialmente ai degenti, spesso bambini, ricoverati in strutture ospedaliere - e anche in case di riposo, case famiglia, centri diurni, e altre strutture simili - per alleviarne gli stati di ansia e sofferenza.

La presente proposta di legge, in attesa che sia completato l’iter di approvazione di una legge quadro a livello nazionale (è attualmente all’esame della Camera dei deputati un progetto di legge per il riconoscimento della clownterapia quale tecnica in ambito sanitario a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche), intende promuovere alcuni specifici interventi in coerenza con il quadro di competenze regionali, come delineato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 6 dicembre 2018 per questo specifico argomento.

In particolare, l’articolo 1, nell’individuare le finalità del provvedimento legislativo, esplicita che le iniziative previste non determinano in ogni caso l’istituzione di una nuova figura professionale, attesa la competenza legislativa statale in materia.

L’articolo 2 dispone un contributo economico in favore degli enti del terzo settore impegnati nelle attività di clownterapia. Con l’articolo 3 si promuove una specifica formazione per il personale delle strutture ospedaliere, delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, delle strutture socio-sanitarie e assistenziali, nonché degli enti del terzo settore, coerentemente con la competenza regionale in materia.

Per entrambe le misure, si è inteso individuare come soggetti beneficiari gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS di cui al d.lgs. 117/2017, che, per statuto, svolgono sul territorio regionale, con carattere di continuità e da almeno cinque anni, attività di clownterapia, mutuando, in proposito, quanto previsto nell’ambito della proposta di legge parlamentare.

L’articolo 4 reca la norma finanziaria. L’articolo 5 dispone l’entrata in vigore della legge al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC, come previsto all’articolo 55 dello Statuto regionale.